



REGOLAMENTO DELLE SCUOLE

(Strutture di raccordo ex art. 2, comma 2, lett. c) della Legge n. 240/2010)

emanato con D.R. n.192 del 27 febbraio 2014 e modificato con D.R. n. 705 del 14.03.2018

INDICE

	<i>Pag.</i>
Art. 1 – Istituzione	2
Art. 2 – Attribuzioni	2
Art. 3 – Organi	4
Art. 4 – Giunta	4
Art. 5 – Il Presidente della Giunta	5
Art. 6 – Attribuzioni del Presidente	6
Art. 7 – Commissione paritetica	6
Art. 8 – Gestione e sede	7
Art. 9 – Afferenza di nuovi Dipartimenti alla Scuola	7
Art. 10 – Recesso dei Dipartimenti e soppressione della Scuola	7
Art. 11 – Norma di rinvio	8



Art. 1 – Istituzione

1. La Scuola di... nasce su proposta dei Dipartimenti di... e di... e ha come finalità istituzionali il coordinamento e la razionalizzazione delle attività didattiche e formative nel campo delle Scienze... e la gestione dei relativi servizi, nonché la valorizzazione e lo sviluppo, per scopi didattici e di formazione, delle competenze presenti al suo interno. *[comma variabile in relazione alle singole Scuole]*.
2. La proposta di istituzione deve essere deliberata da ciascuno dei Dipartimenti interessati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deve indicare:
 - a) i corsi di laurea, laurea magistrale e specializzazione che i Dipartimenti proponenti intendono coordinare e gestire tramite la Scuola;
 - b) le competenze della Scuola, nel rispetto delle norme di legge statutarie e regolamentari.
3. La Scuola è istituita con decreto del Rettore. Il Consiglio di Amministrazione ne delibera l'attivazione, tenendo conto della situazione logistica e strumentale della nuova struttura, nonché delle risorse necessarie, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.

Art. 2 – Attribuzioni

1. La Scuola di... svolge, in particolare, le seguenti funzioni*:
 - a) formula la proposta di istituzione, attivazione, modifica o disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale e di specializzazione, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti che la costituiscono;
 - b) è responsabile dell'organizzazione e della gestione dei corsi di cui alla lett. a) del presente articolo;
 - c) esprime parere obbligatorio sui Regolamenti didattici dei corsi di laurea e laurea magistrale afferenti ai Dipartimenti che la costituiscono;
 - d) contribuisce con proposte e osservazioni alla definizione del piano dell'offerta formativa elaborato dai Dipartimenti che la costituiscono;
 - e) sentiti i Dipartimenti coordina e razionalizza le attività didattiche dei corsi di laurea (e laurea magistrale) e dei corsi di specializzazione incardinati nei Dipartimenti che la costituiscono, coerentemente con le sue finalità e il contesto culturale in cui opera. In riferimento ai corsi di laurea e di laurea magistrale, in particolare, pubblica la guida didattica informativa, stabilisce la data iniziale e la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa; predispone, con delibera annuale, il calendario delle lezioni, degli esami e delle altre verifiche di profitto e degli esami finali; definisce gli eventuali periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative per esami e verifiche di profitto; definisce le modalità degli esami e delle altre verifiche di profitto e nomina le relative Commissioni giudicatrici; riconosce la qualità di cultore della materia; disciplina le modalità di organizzazione delle prove finali e nomina le relative Commissioni per la valutazione; organizza le prove di verifica, di carattere non selettivo, della preparazione iniziale degli studenti immatricolati nei corsi di laurea ad



accesso non programmato, in collaborazione con il Centro Linguistico di Ateneo, ove esse riguardino le competenze linguistiche e indirizza quanti di essi presentino deficit formativi ad apposite attività di recupero da svolgersi nel primo anno e coordina l'organizzazione di queste; verifica il possesso dei requisiti curriculari stabiliti per le singole lauree magistrali ad accesso non programmato e accerta l'adeguatezza della preparazione personale degli studenti in ingresso; nei corsi di studio ad accesso limitato a livello nazionale organizza le relative prove, che si svolgono sotto la responsabilità di apposite Commissioni individuate dalla Scuola stessa;

f) raccorda le attività formative, gli insegnamenti da attivare annualmente e l'attribuzione dei compiti didattici a professori e ricercatori, sulla base delle deliberazioni-dei Dipartimenti afferenti;

g) propone la stipula dei contratti per le attività di insegnamento, *ex art.* 23 L. n. 240 del 2010 e il conferimento di incarichi a lettori di scambio, *ex art.* 26 L. n. 240 del 2010;

h) propone il conferimento della laurea magistrale *ad honorem*;

i) promuove e sviluppa le relazioni correlate alle attività didattiche e formative rivolte all'esterno;

j) formula parere obbligatorio in merito alle richieste di posti e alle proposte di chiamata dei professori di ruolo, *ex art.* 18 L. n. 240 del 2010 e dei ricercatori a tempo determinato, *ex art.* 24 L. n. 240 del 2010, deliberate dai Consigli di Dipartimento che la costituiscono;

k) è responsabile dell'inserimento delle informazioni nelle banche dati ministeriali e di Ateneo relative ai corsi di studio, entro le scadenze stabilite;

l) definisce, in relazione alle strutture edilizie complessivamente assegnate alla Scuola stessa e ai Dipartimenti che ad essa afferiscono, gli spazi destinati all'attività didattica in dotazione ai Dipartimenti, anche al fine di riequilibrarli secondo indicatori predefiniti dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, e provvede alle esigenze di funzionamento dei locali e delle attrezzature secondo criteri stabiliti dal Regolamento di Ateneo;

m) organizza attività culturali, formative, di orientamento e tutorato rivolte agli studenti ed è responsabile della fornitura dei servizi agli studenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;

n) gestisce i servizi comuni;

o) promuove l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;

p) è responsabile dell'istituzione della Commissione paritetica docenti-studenti;

q) individua strumenti di miglioramento delle attività didattiche, tenendo conto delle verifiche operate dal Nucleo di Valutazione e del parere della Commissione paritetica docenti-studenti;

r) attua le procedure per misurare periodicamente i requisiti quantitativi e qualitativi delle attività formative e dei relativi servizi didattici; sottopone ad analisi periodiche le informazioni e i dati raccolti e



predispone la relazione annuale da trasmettersi al Nucleo di Valutazione, contenente le eventuali proposte di intervento, anche alla luce delle carenze, degli inconvenienti e delle disfunzioni riscontrate;

s) svolge le specifiche funzioni deliberative nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica attribuite dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti che la costituiscono, *ex art.* 2, comma 4, del Regolamento didattico di Ateneo;

t) ha competenza in relazione alle ulteriori attività che le sono attribuite da norme di legge, statutarie o regolamentari.

2. Nel caso in cui alle attività di didattica e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l'inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la Scuola:

a) assume la responsabilità dei rapporti con il servizio sanitario nazionale e regionale, nonché con le strutture private accreditate operanti nell'ambito sanitario;

b) coordina le proposte dei Dipartimenti in materia di didattica e ne promuove l'attuazione, in coerenza con la missione dell'Università e delle Aziende sanitarie a essa correlate;

c) esprime parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse;

d) è coinvolta nelle attività assistenziali, secondo quanto previsto dagli accordi con la Regione Abruzzo.

*[*Le attribuzioni indicate discendono dalla legge e dalle scelte compiute nello Statuto e nel Regolamento didattico di Ateneo].*

Art. 3 – Organi

Sono organi della Scuola:

- a) la Giunta;
- b) il Presidente della Giunta;
- c) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 4 – Giunta

1. La Giunta è composta da:

- a) i Direttori dei Dipartimenti che afferiscono alla Scuola o i loro delegati. Le eventuali deleghe dei Direttori di Dipartimento dovranno pervenire al Presidente della Giunta all'inizio di ogni Anno Accademico;
- b) il 10% dei professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola, scelti dai Consigli di Dipartimento tra i Presidenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione presenti nella Scuola



e i componenti delle rispettive giunte di Dipartimento, ovvero i responsabili delle attività assistenziali di competenza della Scuola medesima, ove previste, secondo modalità stabilite nei singoli Regolamenti di Dipartimento;

c) un rappresentante degli studenti per ogni Dipartimento costituente la Scuola, individuato nell'eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell'ambito della lista che ha riportato il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento;

2. La Giunta:

a) elegge il Presidente della Giunta e nomina quello della Commissione paritetica docenti-studenti;

b) esercita tutte le attribuzioni conferite alla Scuola dalle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo, fatte salve le attribuzioni del Presidente;

c) designa e modifica la sede della Scuola, con il consenso dei Dipartimenti costituenti la Scuola;

d) predispose e sottopone il Regolamento della Scuola e le sue successive modifiche, acquisiti i pareri dei Consigli di Dipartimento costituenti la Scuola, all'approvazione del Senato Accademico, che delibera previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione.

3. I componenti della Giunta di cui alla lett. b), comma 1 del presente articolo, durano in carica per tre anni accademici; la rappresentanza studentesca che dura in carica per due anni accademici.

4. La Giunta si riunisce su iniziativa del Presidente della Scuola, che la presiede, quando necessario in relazione alle scadenze di Ateneo ed a quelle concernenti la procedura di formazione dell'offerta didattica e quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei suoi componenti. In caso di impedimento o di assenza temporanea del Presidente, la Giunta è convocata e presieduta dal Vicepresidente.

5. La convocazione deve essere fatta per iscritto (anche per via telematica, all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente) e deve contenere la data, l'ora la sede dell'adunanza e l'ordine del giorno, con preavviso di almeno cinque giorni antecedenti la data fissata per la seduta. In caso di urgenza è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione.

6. Le sedute della Giunta sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti; dal numero dei componenti va sottratto quello degli assenti che abbiano presentato giustificazione scritta.

7. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi presiede la seduta. Le votazioni, di regola, si effettuano a scrutinio palese (alzata di mano), a meno che non riguardino singole persone, nel qual caso si procede con voto segreto attraverso l'utilizzo di apposita scheda, su proposta del Presidente della Giunta.

8. Di ogni riunione deve essere redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta dal Segretario amministrativo del Dipartimento presso il quale la Scuola ha la sede amministrativa o da un suo sostituto designato dal Presidente.

9. In coerenza con il calendario didattico dell'Ateneo, la Giunta stabilisce le proprie scadenze. Nomina il referente della Scuola per i rapporti con l'ufficio Orientamento dell'Ateneo.



Art. 5 – Il Presidente della Giunta

1. Il Presidente è eletto dalla Giunta al suo interno tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno, con l'esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola. In caso di indisponibilità dei professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di Presidente della Scuola è esteso ai professori di seconda fascia che abbiano optato o che optino per il tempo pieno.
2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti, prevalendo, in caso di parità, il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
3. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore. La carica ha durata triennale ed è rinnovabile una sola volta.

Art. 6 – Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Giunta:
 - a) rappresenta la Scuola e ne promuove, coordina e vigila l'attività;
 - b) tiene i rapporti con gli organi dell'Ateneo, con i Dipartimenti afferenti, con i Consigli dei corsi di studio e le Scuole di specializzazione che afferiscono alla Scuola;
 - c) trasmette ai Dipartimenti afferenti alla Scuola le proposte e le osservazioni sui piani dell'offerta formativa espresse dalla Giunta della Scuola;
 - d) convoca e presiede la Giunta e cura l'esecuzione delle delibere della stessa;
 - e) svolge le ulteriori attività attribuitegli dalle norme statutarie e regolamentari di Ateneo.
2. In caso di necessità e urgenza, il Presidente può adottare provvedimenti di competenza della Giunta, riferendone per la ratifica nella seduta immediatamente successiva.
3. Il Presidente può designare un Vicepresidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, scelto fra i professori e i ricercatori facenti parte della Giunta, con esclusione dei Direttori di Dipartimento costituenti la Scuola.

Art. 7 – Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta da:
 - a) un rappresentante del corpo docente per ciascun corso di studio coordinato dalla Scuola, designato dalla Giunta della Scuola tra i docenti del corso;
 - b) un rappresentante per ogni corso di studio coordinato dalla Scuola, individuato nell'eletto al quale è stato assegnato il primo seggio nell'ambito della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nelle votazioni delle rappresentanze studentesche nei corsi di studio.
2. La Commissione:
 - a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e individua indicatori per la valutazione dei risultati delle attività citate, da sottoporre al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;



- b) redige, a seguito dell'attività di monitoraggio di cui alla lettera precedente, una relazione annuale contenente valutazioni e proposte al Nucleo di Valutazione sul miglioramento della qualità e dell'efficacia delle Strutture didattiche, anche in riferimento ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. Tale relazione viene trasmessa entro il 31 dicembre di ogni anno al Nucleo di Valutazione e al Senato Accademico;
 - c) formula pareri sull'attivazione e sulla disattivazione dei corsi di studio, che sono comunicati tempestivamente ai Consigli di corso di studio e alle altre Strutture didattiche interessate;
 - d) compie ogni altra attività riferita all'accreditamento dei Corsi di studio attribuitale dalle norme di legge, statutarie e regolamentari.
3. Il Presidente della Commissione è nominato dalla Giunta della Scuola tra i docenti designati.
4. La Commissione dura in carica per tre anni accademici, ad eccezione della rappresentanza studentesca che dura in carica per due anni accademici.
5. La Commissione viene convocata dal Presidente mediante comunicazione telematica all'indirizzo istituzionale assegnato dall'Ateneo o ad altro indirizzo segnalato direttamente da ciascun componente, con cadenza generalmente trimestrale e con un preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la riunione, fatti salvi i casi di urgenza per i quali è ammessa la convocazione almeno due giorni prima della riunione.
6. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi.

Art. 8 – Gestione e sede

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2, la Scuola che non ha autonomia finanziaria, contabile e di spesa, si avvale di una sede, di risorse strumentali e di personale di supporto assegnati dall'Amministrazione, sentito il Presidente.

Art. 9 – Afferenza di nuovi Dipartimenti alla Scuola

1. La richiesta di afferenza alla Scuola di un nuovo Dipartimento, deliberata dal Consiglio di Dipartimento, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, deve essere approvata dalla Giunta della Scuola, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere obbligatorio del Senato Accademico.
2. Ogni nuova afferenza determina l'ampliamento della composizione della Giunta della Scuola con l'inserimento del Direttore del nuovo Dipartimento o di un suo delegato, nonché del o dei Presidenti dei corsi di laurea e laurea magistrale che il Dipartimento di nuova afferenza intende coordinare e gestire tramite la Scuola. Resta comunque invariata la durata del mandato del Presidente della Scuola.

Art. 10 – Recesso dei Dipartimenti e soppressione della Scuola

1. Dopo tre anni dalla propria adesione**, i singoli Dipartimenti possono decidere di recedere dalla Scuola, con una delibera motivata assunta dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei



componenti. La decisione di recesso, assunta entro il 31 dicembre, ha effetto a partire dall'anno accademico successivo.

2. Fatto salvo il caso in cui venga meno il requisito minimo della partecipazione di almeno due Dipartimenti, che rende automatica la disattivazione della Scuola, la soppressione della stessa è proposta dalla Giunta della Scuola, a maggioranza assoluta dei componenti, a seguito del venire meno delle esigenze che ne avevano giustificata l'attivazione. Sulla proposta di soppressione delibera il Consiglio di Amministrazione, sentito il Nucleo di Valutazione e acquisito il parere favorevole del Senato Accademico.

*[** Lo Statuto non stabilisce un periodo minimo di afferenza, ma forse sarebbe bene inserirlo]*

Art. 11 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si fa rinvio, in quanto applicabile, alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, più in generale, all'ordinamento universitario.